

Deliberazione 18 marzo 2004

(testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04, dalla deliberazione 15 marzo 2005, n. 43/05, dalla deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05, dalla deliberazione 1 marzo 2006, n. 47/06 e dalla deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06)

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (deliberazione n. 40/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 marzo 2004

• Visti:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) come modificata dalle deliberazioni dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- 1
- la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 5/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: deliberazione n. 64/02);
- il documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la consultazione);
- il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione;

• Considerato che:

- con la deliberazione n. 47/00 l'Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose;
- con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla deliberazione n. 5/01, l'Autorità ha previsto che i distributori siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna;
- con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la

promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali;

- con la deliberazione n. 64/02 l'Autorità ha definito le modalità per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea;
- con il proprio parere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunità che il distributore si limiti ad accertamenti documentali;
- l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà;
- i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione ed hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:
 - a) prevedere che l'avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori il completamento delle norme tecniche e ai distributori l'adeguamento della propria organizzazione e procedure aziendali;
 - b) definire in modo chiaro il quadro delle responsabilità, valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei soggetti che già operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
 - c) semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni;
 - d) evitare duplicazioni di controlli presso il cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli Enti locali;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - prevedere l'obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza, inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualità, evitando in tal modo disparità di tutela tra clienti finali che utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che utilizzano impianti nuovi o modificati;
 - effettuare gli accertamenti su documenti già previsti dalle disposizioni vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali;
 - individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori facendo riferimento a profili professionali già richiesti, per analoghe attività, dalle discipline di settore;
 - riservare al Comune competente per territorio l'effettuazione di verifiche con sopralluogo:
 - a) su impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al Comune medesimo l'impossibilità di procedere all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale;
 - b) su impianti di utenza già accertati per via documentale da parte del distributore;
 - istituire per l'installatore, che modifica un impianto di utenza a gas, l'obbligo di invio al distributore di copia della dichiarazione di conformità alle legge n. 46/90, ove prevista, o equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/90, al fine di consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell'attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati;
 - provvedere alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per l'attuazione del presente regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l'attivazione della fornitura di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione;
 - superare il meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la

promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali con le disposizioni del presente regolamento;

- prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con l'avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio, differendo altresì di un anno l'applicazione del presente regolamento per i distributori che servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;
- prevedere strumenti ed iniziative atte a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento;
- Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:
 - di escludere dal regolamento gli impianti in servizio; ciò non è possibile in quanto l'Autorità ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto più considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza;
 - di definire come criterio di incompatibilità per il personale incaricato degli accertamenti quello di non essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza; ciò non è possibile perché porterebbe ad una scarsità di personale tecnico da adibire agli accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei soggetti operanti nel settore per le attività di accertamento; tuttavia tale proposta di incompatibilità è stata accettata limitatamente all'impianto di utenza sottoposto ad accertamento

DELIBERA

- Di approvare il seguente regolamento.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “accertamento” è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) “accertatore” è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento;
- c) “anno di riferimento” è l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;
- d) “anno termico” è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;
- e) “attivazione della fornitura” è l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza;
- f) “Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della

legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

g) “cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

h) “dichiarazione di conformità” è il documento che l’installatore dell’impianto, ove previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), deve rilasciare al committente al termine del lavoro, dopo aver verificato che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte; è costituita da due elementi: il modello ministeriale, conforme al D. M. 20 febbraio 1992, gli allegati obbligatori ed eventuali allegati facoltativi, come indicati nello stesso decreto;

i) “distributore” è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione del gas;

j) “impianto di distribuzione” è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall’insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l’impianto di distribuzione è gestito da un unico distributore;

k) “impianto di utenza” è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;

l) “impianto di utenza in servizio” è l’impianto di utenza con fornitura di gas attiva;

m) “impianto di utenza modificato” è l’impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91);

n) “impianto di utenza nuovo” è l’impianto di utenza di nuova installazione;

o) “impianto di utenza riattivato” è l’impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione;

p) “impianto interno” è l’insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;

q) “installatore” è l’impresa che ha eseguito l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell’impianto di utenza;

r) “periodo di avviamento” è l’intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell’alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo;

s) “periodo di gestione” è il numero di mesi dell’anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l’impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di 15 giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione;

- t) “periodo di subentro” è l’intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il subentro stesso;
- u) “punto di consegna” è il punto di confine tra l’impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;
- v) “stato dell’impianto di utenza” è lo stato dell’impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:
- (i) impianti di utenza nuovi;
 - (ii) impianti di utenza modificati o riattivati;
 - (iii) impianti di utenza in servizio;
- w) “terzo responsabile” è, ai sensi dell’articolo 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario dell’impianto ad assumerne la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- x) “tipologia di impianto di utenza” è la tipologia dell’impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:
- (i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
 - (ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
 - (iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
- y) “venditore” è il soggetto che esercita l’attività di vendita del gas;
- z) “verifica” è l’insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con sopralluogo che l’impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Articolo 2

Adempimento degli obblighi di accertamento

2.1 Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

2.2 L’accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:

a) attestazione:

- (i) di cui all’allegato B o D, completa di tutti i documenti richiesti nei medesimi allegati, per richieste di attivazione pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007;
- (ii) di cui all’allegato I, completa di tutti i documenti richiesti nel medesimo allegato, per richieste di attivazione pervenute al venditore a partire

dall'1 aprile 2007;

b) copia della dichiarazione di conformità;

c) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26.

Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'articolo 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04) per l'attivazione della fornitura.

2.3 L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.

2.4 L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, l'installatore dichiara, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'articolo 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.

2.5 Il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.

Articolo 3

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

3.1 Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:

a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90;

b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.

Articolo 4

Informazione agli Ordini e Collegi professionali

4.1 Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di

cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà preventiva informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

Articolo 5

Criteri di incompatibilità per gli accertatori

5.1 L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:

- a) esserne stato il progettista;
- b) esserne stato l'installatore;
- c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;
- d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti.

5.2 L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento.

5.3 Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1 lettera b).

5.4 L'accertatore, fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.

5.5 Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

Articolo 6

Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

6.1 Le informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su loro richiesta, dagli Enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.

Articolo 7

Norme tecniche

7.1 Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente.

7.2 Il Cig, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e per il loro accertamento, specificando nelle stesse i casi nei quali secondo la legge è obbligatoria la predisposizione del progetto.

7.3 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano linee guida predisposte dal Cig.

Articolo 8

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

8.1 Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono

riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:

a) euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;

b) euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;

c) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

8.2 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato e per ogni accertamento che sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 ed ai sensi del comma 18.3, lettere e) e f), l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.3 Per ogni accertamento che risulti impedito a causa della mancata ricezione della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario al netto delle imposte e comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).

8.4 Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui al comma 8.1 e 8.3, l'Autorità definisce le modalità di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il Titolo IV nonché dei contributi di cui all'articolo 14 versati ai Comuni che ne abbiano fatta richiesta.

8.5 Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

8.6 I costi di cui ai commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che:

a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;

b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:

(i) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo II, la comunicazione scritta al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 11.7;

(ii) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo IV, la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2 e la notifica al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3, lettera b).

8.7 Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.8 All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.

8.9 Nel caso di impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11, il distributore versa gli importi di cui al comma 8.1, al netto degli importi di cui al comma 8.3, con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, nel Conto per la qualità dei servizi gas istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, secondo modalità definite dalla stessa Cassa Conguaglio del Settore Elettrico entro il 30 settembre 2006.

8.10 Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 60,00 (sessanta) per ogni eventuale verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere e) e f), e che sia stata comunicata dallo stesso Comune al distributore ai sensi del comma 14.4. Il venditore addebita tale importo al cliente finale interessato.

Articolo 9

Obblighi generali di registrazione del distributore

9.1 Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.

9.2 Il distributore registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:

- a) il codice con cui identifica l'impianto di distribuzione al quale è allacciato l'impianto di utenza;
- b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;
- c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;
- d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;
- e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;
- f) il codice con cui identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;
- g) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;
- h) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;
- i) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento;
- j) il codice con cui identifica la richiesta di attivazione;
- k) il codice con cui identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione della fornitura.

9.3 Il distributore registra, per ogni anno termico e per ogni impianto di distribuzione da esso gestito, i Comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali Comuni:

- a) l'importo complessivo dei contributi erogati;
- b) il numero degli impianti di utenza verificati dal Comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

Articolo 10

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

10.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4,

il distributore:

- a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
- b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni termici successivi a quello della registrazione;
- d) nel caso di subentro di altro distributore nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, il distributore uscente trasferisce al distributore subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c).

Articolo 11

Obblighi di comunicazione del distributore

11.1 Il distributore è tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento ad inviare comunicazione:

- a) al venditore;
- b) al soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore;
- c) a partire dall'1 aprile 2007 al cliente finale nei soli casi di esito negativo dell'accertamento o di sospensione della fornitura di gas.

11.2 A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione gestito e per le richieste di attivazione pervenute nell'anno termico precedente a quello in cui avviene la comunicazione:

- a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- d) il numero di impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- e) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;
- f) i Comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi;
- (i) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
- (ii) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore;
- g) il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e tipologia di

impianto di utenza.

11.3 Il distributore comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi:

- a) ai comuni nei quali il distributore ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell'anno termico di riferimento senza gestirlo per l'intero anno termico;
- b) ai comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso;
- c) ai comuni in periodo di subentro nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso.

11.4 L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma:

- a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

11.5 A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l'attività di distribuzione del gas nell'anno termico precedente:

- a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati, indicando altresì, in caso di esito negativo, gli estremi dell'installatore interessato;
- b) la facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui all'articolo 14.

11.6 Almeno 30 giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti il distributore pubblica nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

- a) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";
- b) un facsimile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dall'1 aprile 2007";
- c) un facsimile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007";
- d) un facsimile dell'allegato E, con l'indicazione dei casi per i quali deve essere utilizzato;
- e) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Il distributore pubblica altresì nella sezione individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore" la data dalla quale applica le disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3, nel caso abbia deciso di avvalersene.

11.7 A partire dall'1 aprile 2007 e tenuto conto di quanto previsto dal comma 18.3, lettere e) e f), il distributore nei casi di accertamento impedito di cui al comma

16.11 comunica tempestivamente per iscritto:

- a) al Comune territorialmente competente i dati identificativi degli impianti di utenza, indicando altresì gli estremi dell'installatore interessato e richiamando la facoltà del Comune di richiedere i contributi ai sensi all'articolo 14;
- b) ad ogni cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto è stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti dal regolamento e che pertanto il distributore ha provveduto ad informarne il Comune che potrà effettuare una verifica diretta sul suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro.

Copia della comunicazione di cui alla precedente lettera b) viene trasmessa, anche per via informatica, al venditore interessato.

11.8 Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al distributore da un soggetto diverso da un venditore a partire dall'1 aprile 2007, il distributore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.

11.9 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2007, il distributore comunica all'Autorità la ragione sociale dei venditori, diversi dall'eventuale venditore collegato, per i quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che ricadano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia risultato maggiore del 50% rispetto a quello dell'eventuale venditore collegato. Nella comunicazione all'Autorità il distributore fornisce altresì le motivazioni di tale scostamento. Il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura di cui sopra è calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle attivazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualità definito ai sensi del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04 sia delle attivazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'articolo 52, comma 52.1, lettera c), del medesimo Testo integrato.

Articolo 12

Informazioni del distributore ai clienti finali

12.1 Il distributore è tenuto a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

Obblighi del venditore

13.1 Il venditore:

a) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

(i) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";

(ii) un facsimile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007";

(iii) un facsimile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al

venditore a partire dall'1 aprile 2007";

b) per richieste di attivazione della fornitura pervenute fino al 31 marzo 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:

(i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;

(ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

(iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini dell'attivazione della fornitura;

c) per richieste di attivazione della fornitura pervenute a partire dall'1 aprile 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:

(i) l'allegato G;

(ii) l'allegato H, già compilato nella sezione di propria competenza;

(iii) una copia dell'allegato I;

(iv) il recapito indicato dal distributore al quale fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento;

d) a partire dall'1 ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza;

e) il venditore fornisce la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c), in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:

(i) tramite sportello, se esistente;

(ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante posta prioritaria e, a partire dall'1 ottobre 2006, anche mediante fax o posta elettronica.

13.2 Con decorrenza dall'1 ottobre 2005, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30 settembre precedente con impianto di utenza per il quale si applica il presente regolamento.

13.3 Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007, il venditore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.

13.4 Il venditore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.11 riporta nella prima bolletta utile del cliente finale interessato la dicitura "Le segnaliamo che il suo impianto di utenza è stato attivato senza che il distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di ciò è stato informato il suo Comune che potrebbe effettuare un sopralluogo per la verifica diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro".

Articolo 14

Verifiche da parte del Comune

14.1 Il Comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a euro 60 (sessanta), imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 14.3.

14.2 Il Comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza:

- a) per i quali il distributore invii la notifica di cui al comma 27.3;
- b) sui quali il distributore abbia effettuato nell'anno termico precedente l'accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).

14.3 Il Comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti di utenza con accertamento positivo pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a). Il Comune ha diritto altresì al contributo unitario di 60,00 (sessanta) euro per ogni verifica di un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia stato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere e) e f), e per il quale il distributore abbia inviato la comunicazione di cui al comma 11.7, lettera a).

14.4 A partire dall'1 ottobre 2006, il Comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia al distributore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale:

- a) comunica al distributore l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell'anno termico precedente con l'esito della verifica per ciascuno di essi;

- b) richiede al distributore l'erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 14.3.

14.5 Il Comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

14.6 Il Comune effettua le verifiche di cui al comma 14.1 mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale personale tecnico:

- a) non deve essere dipendente del distributore che eroga al Comune il contributo di cui al comma 14.1;
- b) per l'impianto di utenza da verificare:
 - (i) deve rispettare i criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1 e 5.2;
 - (ii) non deve essere l'accertatore che ha effettuato l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.

14.7 Il distributore corrisponde al Comune, entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal Comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a).

14.8 Nel caso in cui la verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il Comune lo comunica per iscritto al distributore, il quale;

- a) registra l'esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull'impianto di utenza;
- b) sospende la fornitura di gas;
- c) attiva successivamente la fornitura mediante la procedura di cui all'articolo 22.

Titolo II – Impianti di utenza nuovi

Articolo 15

Accertamenti su impianti di utenza nuovi

15.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi ad impianti di utenza nuovi con le modalità stabilite nel presente Titolo.

15.2 Il presente Titolo non si applica:

- a) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
- b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
- c) agli impianti di utenza in servizio.

Articolo 16

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

16.1 In occasione di ogni richiesta di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:

a) se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas", di cui all'allegato A, e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", di cui all'allegato B;

b) se l'impianto di utenza non ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas", di cui all'allegato C, e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", di cui all'allegato D.

16.2 Il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell'installatore dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura.

16.3 Nel caso di esito positivo dell'accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.

16.4 Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:

- a) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
- b) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
- c) segnala al venditore che richiede l'attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

16.5 Fino al 31 marzo 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

16.6 A partire dall'1 aprile 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

16.7 Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007 si applica la seguente procedura:

- a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il

contratto di fornitura di gas per tale impianto;

b) il venditore invia al distributore per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:

i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dal distributore alla richiesta;

ii) il recapito indicato dal distributore al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;

c) il distributore fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;

d) il venditore compila la sezione dell'allegato H di propria pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente all'allegato G e ad una copia dell'allegato I;

e) il cliente finale compila e firma l'allegato H ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e provvede ad ottenere l'allegato I, unitamente ai documenti richiesti dallo stesso allegato I, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;

f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dal distributore la documentazione di cui al comma precedente;

g) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera e) non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante.

16.8 Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e da tutti i documenti richiesti dall'allegato I. Nel caso di esito positivo dell'accertamento su tale documentazione, il distributore attiva la fornitura di gas.

16.9 Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas:

a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione anche per via informatica in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento;

b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l'esito negativo dell'accertamento, evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.7, lettera e), del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

16.10 Il distributore computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione:

a) allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore;

b) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, copia della visura camerale riportante gli stessi requisiti, ove previsto, tenuto conto di quanto indicato

dal comma 2.4.

16.11 Il distributore, qualora abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma ed entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa di cui al precedente comma 16.8:

- a) classifica l'accertamento come impedito;
- b) attiva la fornitura di gas;
- c) non effettua l'accertamento sulla documentazione completa di cui al precedente comma 16.8 qualora essa gli pervenga oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 16.10.

16.12 Il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al comma 16.10 entro e non oltre i 90 giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura di cui al comma 16.7, lettera b), annulla tale richiesta di attivazione della fornitura di gas dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato.

16.13 Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:

- a) notifica la segnalazione dell'installatore;
- b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.

Articolo 17

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza nuovi

17.1 A partire dall'1 aprile 2007 il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra ogni accertamento che sia stato impedito ai sensi del comma 16.11.

Articolo 18

Norme transitorie per impianti di utenza nuovi

18.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore del Titolo II e fino al 30 giugno 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.

18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 31 marzo 2007 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:

- a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
- b) l'allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni, o l'allegato D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.

18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di

cui al comma precedente:

a) il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso:

(i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;

(ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;

b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;

c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente;

d) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante;

e) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2006 e per le quali non gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 31 maggio 2006, è tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2006 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2006, il suo impianto di utenza risulterà con accertamento impedito e pertanto verrà applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dall'1 ottobre 2006;

f) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2007 e per le quali non gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) completa entro il 30 maggio 2007, è tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2007 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2007, il suo impianto di utenza risulterà con accertamento impedito e pertanto verrà applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dall'1 ottobre 2007.

18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di

sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.4 o di cui al comma 16.7, lettera e), il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:

a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:

(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);

(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii), sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;

b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all'articolo 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.

Titolo III – Impianti di utenza modificati o riattivati

Articolo 19

Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati

19.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica:

a) agli impianti di utenza a gas modificati;

b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ad impianti di utenza nuovi effettuate in attuazione del presente regolamento;

c) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.

19.2 Il presente Titolo non si applica:

a) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza nuovi;

b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Modifica di impianti di utenza

20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull'impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'articolo 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:

a) nel caso in cui l'impianto di utenza sia in servizio:

(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata

dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

b) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:

(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

c) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).

Articolo 21

Accertamento di impianti di utenza modificati

21.1 Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.

21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dal precedente articolo 16.

21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:

a) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;

b) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.

21.4 Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all'articolo 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 22

Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori

22.1 Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di attivazione della fornitura di un impianto di utenza

precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dal precedente articolo 16.

22.2 Costituiscono documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura di gas:

a) la copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell'impianto di utenza richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l'installatore la necessità di effettuare prove di sicurezza e di funzionalità sulle apparecchiature;

b) il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.

22.3 Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 23

Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell'impianto di utenza

23.1 Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.

23.2 Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del Comune o dell'Ente locale competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, o di altra pubblica autorità, il distributore attiva la fornitura di gas all'impianto di utenza dietro disposizione del Comune, dell'Ente locale di cui sopra o della pubblica autorità mediante la procedura definita dal precedente articolo 22.

23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 24

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati

24.1 Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra la data di ricevimento della documentazione di cui al comma 20.1.

Titolo IV – Impianti di utenza in servizio

Articolo 25

Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente Titolo.

25.2 Il presente Titolo non si applica:

a) ai nuovi allacci;

b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.

Articolo 26

Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio

26.1 Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:

- a) l' idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
- b) l' idoneità dell' aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
- c) l' efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
- d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
- e) l' idoneità dei locali ove sono ubicati l' impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Articolo 27

Modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

27.1 Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all' impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell' effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.

27.2 Il distributore effettua l' accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l' invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata A.R. nella quale:

- a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;
- b) richiede l' invio, entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
 - (i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;
 - (ii) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall' Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all' articolo 26;
- c) precisa che:
 - (i) l' accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
 - (ii) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;
 - (iii) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l' importo di cui al comma 8.7 per l' intervento di sospensione della fornitura di gas;
 - (iv) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al

Comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica al Comune.

27.3 Nel caso in cui dopo 180 giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest'ultimo:

- a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata A.R. con il quale richiede nuovamente ed entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;
- b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi 40 giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi 5 giorni lavorativi:

- (i) notifica al Comune competente per territorio, l'impossibilità di procedere all'accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica stessa;
- (ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al Comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvederà a sospendere la fornitura.

27.4 Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore:

- a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;
- b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
 - (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
 - (ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformità riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;
 - (iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle difformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

Articolo 28

Periodicità degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

28.1 Il distributore, per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti percentuali minime:

- a) 1% per l'anno termico 2007-2008;
- b) 2% per l'anno termico 2008-2009;
- c) 3% per gli anni termici successivi.

28.2 Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito non rispetti la percentuale minima annua di cui al precedente comma 28.1, subisce una penale per ogni mancato accertamento pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) da portare in detrazione nel calcolo di cui al comma 8.4, fatto salvo quanto previsto dal comma 28.7.

28.3 Il distributore per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito può sottoporre ad accertamento un numero di

impianti di utenza in servizio tale da rispettare anche le seguenti percentuali massime:

- a) 3% per l'anno termico 2007-2008;
- b) 4% per l'anno termico 2008-2009;
- c) 5% per gli anni termici successivi.

28.4 Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito superi la percentuale massima annua indicata al precedente comma 28.3, non può conteggiare gli impianti di utenza sottoposti ad accertamento eccedenti nel calcolo per la copertura dei costi di cui al comma 8.4.

28.5 Ai fini del rispetto delle percentuali di cui ai commi precedenti concorrono anche gli impianti di utenza per i quali sia stato impedito l'accertamento purché il distributore abbia provveduto nell'anno termico di riferimento all'invio al Comune competente per territorio e al cliente finale della comunicazione di cui al comma 27.3.

28.6 Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate, per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione, sulla base delle informazioni comunicate dai venditori di cui al comma 13.2. Nel caso di mancata comunicazione da parte di un venditore dei dati di cui al comma 13.2, il distributore calcola le percentuali utilizzando il numero totale dei clienti finali forniti da quel venditore alla data del 30 settembre precedente.

28.7 Il distributore non può sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo accertamento effettuato ai sensi del presente regolamento, con esclusione degli impianti di utenza per i quali il distributore abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 20.1.

28.8 Il distributore rispetta le percentuali di cui ai commi 28.1 e 28.3 in proporzione al periodo di gestione dell'impianto di distribuzione o della porzione di impianto di distribuzione da esso gestito.

Articolo 29

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza in servizio

29.1 Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza in servizio:

- a) la data di invio della comunicazione di richiesta della documentazione di cui al comma 27.2;
- b) la data di ricezione della documentazione di cui al comma 27.2;
- c) la data della eventuale comunicazione al Comune competente di cui al comma 27.3.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 30

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

L'articolo è abrogato.

Articolo 31

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

31.1 Il comma 2 dell'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 237/00 è abrogato con decorrenza dall'1 luglio 2004.

Articolo 32

Abrogazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 aprile 2002, n. 64/02

32.1 La deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002 n. 64/02 è abrogata con decorrenza dall'1 luglio 2004.

Articolo 33

Entrata in vigore

33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 0, 31.1 e 32.1, i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

33.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.1, il Titolo II entra in vigore dall'1 ottobre 2004.

33.3 Il Titolo III entra in vigore dall'1 aprile 2008.

33.4 La data di entrata in vigore del Titolo IV è definita con successivo provvedimento dell'Autorità.

33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000:

a) il Titolo II, con esclusione dell'articolo 18 e fatto salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore dall'1 ottobre 2006; qualora, successivamente a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1;

b) i termini di cui al precedente comma 33.3 sono differiti di un anno.

33.6 Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione, tra un distributore che, alla data del 31 dicembre 2003, serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, e un distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante è tenuto ad applicare il presente regolamento a partire dall'1 ottobre dell'anno successivo a quello di subentro.